

CONSIGLIO DI STATO*Notifica per pubblici proclami*

Notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49 cpa, nel giudizio RG 6790/2011 (autorizzata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Terza - con ordinanza n. 1926/2012), nei confronti di tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre, del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lazio, Roma, sezione Terza Ter, n. 06901/2011 proposto dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, concernente il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato è proposto avverso la sentenza n. 6901/2011 nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso RG 10449/2010 proposto da società Italiana Televisioni srl annullando in parte qua: a) delibera Agcom n. 366/10 b) per illegittimità derivata le determinazioni del Ministero dello Sviluppo Economico: (bando per l'attribuzione delle numerazioni pubblicate l'11/8/2010; decreto 22/12/2010 per l'attribuzione del numero dei canali DGT nella regione Campania. Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza del Tar nella parte in cui: L'Autorità non avrebbe dovuto utilizzare le graduatorie CORECOM per l'assegnazione dei canali alle emittenti locali, secondo quanto disposto dall'art. 5 della delibera 366/10/Cons, in quanto tale criterio sarebbe del tutto estraneo alle indicazioni contenute nell'art. 32, D.Lgs 177/2005 con riferimento al requisito del "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti"; dette graduatorie risultano infatti redatte in relazione alla concessioni di contributi utilizzando quali parametri per ottenere le stesse dati come il fatturato



ed il numero e la qualità di dipendenti e non sarebbero, dunque, in grado di fornire alcun lume sulle abitudini degli utenti. La decisione è errata, in quanto l'altro criterio utilizzabile, dei dati Auditel, non era percorribile in quanto su circa 550 emittenti locali (presenti attualmente nel territorio nazionale), solamente 125 di esse hanno scelto di farsi rilevare dall'Auditel nel 2009 ed in quanto gli indici auditel si riferiscono alla totalità dei dati di audience, indipendentemente cioè dalla piattaforma (terrestre, satellitare o di IPTV) utilizzata dall'emittente. Ciò ha, quindi, impedito all'Autorità di poter valutare i dati relativi alla sola piattaforma terrestre. Per contro l'utilizzo delle graduatorie Co.Re.Com. è allora, apparsa, l'unica opzione ragionevole percorribile, atteso che nelle stesse, sono presenti 483 emittenti locali (pari all'87,81% del totale nazionale).

Il richiedente
avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti

TC12ABA6206 (A pagamento).

